



Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico di operatori economici della Comunità Montana Valli del Verbano

Sezione Lavori

Art. 1 – Formazione, Aggiornamento, Durata e Oggetto dell'Elenco telematico di operatori economici

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, è istituito l'Elenco telematico di operatori economici della Comunità Montana Valli del Verbano ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento di lavori, di valore economico inferiore alle soglie dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, in osservanza dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità e rotazione previsti dal Trattato UE a tutela della concorrenza.
2. Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.
3. L'iscrizione all'Elenco telematico di operatori economici sarà oggetto di periodica conferma.
4. La procedura d'iscrizione telematica ha lo scopo di definire un elenco di operatori economici che risultino qualificati attraverso autodichiarazione, con riferimento ai requisiti di carattere speciale e verificati con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94- 98 del D.Lgs. 36/2023. Nell'ambito dell'elenco dei soggetti economici che, attraverso la procedura di iscrizione, attestano specializzazione e capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento di lavori, occorrenti per lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti e delle iniziative del presente Ente, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è possibile individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.
5. Gli obiettivi che si vogliono perseguire, sono:
 - a) introdurre criteri di selezione oggettivi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori che prevedono l'invito di Operatori Economici;
 - b) dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitarsi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Art. 2 – Definizione dell’Elenco telematico di operatori economici.

1. L’Elenco telematico di operatori economici costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per l’invito a procedure disciplinate dall’art. 50 del D. Lgs. 36/2023.
2. Potrà inoltre essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare dei requisiti degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:
 - a) Procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall’art. 72 del D. Lgs. 36/2023.
 - b) Procedura competitiva con negoziazione di cui all’art. 73 del D. Lgs. 36/2023.
 - c) Dialogo competitivo di cui all’art. 74 del D. Lgs. 36/2023.
 - d) Partenariato per l’innovazione di cui all’art. 75 del D. Lgs. 36/2023.
3. Dall’iscrizione all’Elenco non consegue un diritto soggettivo dell’operatore economico ad essere invitato alle procedure di gara, ma esclusivamente un interesse ad essere valutato.
4. Si farà ricorso all’Elenco di cui al presente Regolamento, ove non siano utilizzabili le convenzioni Consip S.p.A. (in ossequio all’art. 1 commi 449, 450 della legge 296/2006 e s.m.i.), in tutti i casi in cui l’Amministrazione attivi procedure ad “invito”.
5. Qualora, per le particolarità dell’oggetto o l’elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l’Elenco ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato mediante “procedure aperte” oppure attraverso indagini di mercato.

Art. 3 – Struttura dell’Elenco Fornitori telematico

1. L’Elenco dei Fornitori è riferito all’area ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI articolato in FASCE DI IMPORTO
Sottoripartizione in categorie generali e speciali
CODICE DESCRIZIONE
Categorie generali
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
OG13 Opere di ingegneria naturalistica
Categorie specialistiche
OS1 Lavori in terra
OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS21 Opere strutturali speciali
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

2. All'interno delle CATEGORIE sono istituite le seguenti FASCE D'IMPORTO AREA ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

- da Euro 0 a Euro 39.999,99
- da Euro 40.000,00 a Euro 149.999,99
- da Euro 150.000,00 a Euro 349.999,99
- da Euro 350.000,00 a Euro 999.999,99
- da Euro 1.000.000,00 a Euro 1.500.000,00
- da Euro 1.500.000,01 a Euro 2.582.000,00
- da Euro 2.582.000,01 a Euro 3.500.000,00
- da Euro 3.500.000,01 a soglia comunitaria

Art. 4 – Pubblicazione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, la formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione periodica di apposito avviso sul sito internet della Comunità Montana Valli del Verbano al link <https://vallidelverbano.va.it> e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 5 – Iscrizione all'Elenco telematico di operatori economici

1. Gli operatori economici avranno ogni anno la possibilità di presentare l'istanza di iscrizione all'Elenco telematico di operatori economici nel periodo stabilito dalla Comunità Montana Valli del Verbano e pubblicato sul sito internet della stessa come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'iscrizione:
 - è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 65 del D. Lgs. 36/2023;
 - viene effettuata per categorie merceologiche dei Lavori e per fasce d'importo;
 - è comunque soggetta ad aggiornamento ogni 12 mesi.

3. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, utilizzando i moduli resi disponibili dalla Comunità Montana Valli del Verbano sul suo sito istituzionale e trasmessa via pec.
4. Non saranno accettate istanze di iscrizione presentate con modalità diverse.
5. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Procuratore speciale (desumibile da Procura speciale allegata) dovrà contenere l'indicazione specifica della/e categoria/e merceologica/che per le quali si richiede l'iscrizione ed essere corredata da apposita autodichiarazione.
6. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
7. I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare (a mezzo della procedura telematica) l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi.
8. I soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
9. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
10. Qualora i Soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Comunità Montana Valli del Verbano prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art.6 Requisiti di ammissione

1. Per essere iscritti all'Elenco telematico di operatori economici della Comunità Montana Valli del Verbano tutti gli operatori economici dovranno possedere e dichiarare di possedere, i seguenti requisiti:
 - a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;

- b) insussistenza delle cause di esclusione di cui al titolo IV capo II del D.Lgs. 36/2023;
- c) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- d) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- e) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008;
- f) nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, possesso delle autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;

Tutti gli operatori economici dovranno inoltre dichiarare:

- a) di essere/non essere in possesso di abilitazione attiva sulla piattaforma SINTEL;
 - b) di essere/non essere in possesso di abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con riferimento alle necessarie categorie di beni, servizi e attività professionali o di essere eventualmente in possesso di abilitazione attiva sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con riferimento alle categorie di lavori;
 - c) di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy;
 - d) di ben conoscere ed accettare che saranno oggetto di verifica del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 - 98 del D.Lgs. 36/2023 sia al momento della richiesta di iscrizione che per tutta la durata della loro permanenza nell'Albo;
 - e) tutti i dati necessari all'avvio delle verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale presso le competenti autorità.
2. L'operatore economico può corredare la propria dichiarazione con le relative attestazioni e certificazioni di cui sia in possesso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale e certificazioni del sistema di qualità.
 3. La dichiarazione dei requisiti dovrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Art. 7 - Accertamento d'idoneità ed iscrizione

1. La completezza dell'istanza di abilitazione verrà valutata dall'Amministrazione che ne comunicherà l'esito all'operatore economico, tramite posta elettronica certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione, entro un massimo di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno utili approfondimenti specifici, all'operatore economico verranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione.

3. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso.
4. L'iscrizione diverrà definitiva solo dopo che l'Amministrazione avrà verificato la regolarità e completezza della documentazione presentata, procedendo se necessario alla richiesta di integrazione e/o chiarimenti relativamente alla istanza. L'amministrazione si riserva la facoltà, in qualunque momento, di procedere alle verifiche e controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, così come previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci l'operatore è perseguito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. La procedura di inserimento nell'Elenco telematico di operatori economici si considererà, in ogni caso, conclusa qualora siano decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande da parte degli operatori economici.
6. L'operatore economico non potrà essere inserito nell'Elenco telematico di operatori economici nei seguenti casi:
 - sospensione o cancellazione dai registri di impresa;
 - per ricorrenza di una o più casistiche previste dagli artt. 94- 98 del D. Lgs. 36/2023.
7. In tali ipotesi l'Amministrazione invierà un avviso di contestazione all'operatore economico tramite posta elettronica certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione.

Art.8 Modalità di funzionamento dell'Elenco telematico di operatori economici

1. La gestione dell'Elenco e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale ed eurounitaria.
2. La selezione degli operatori economici invitati alle procedure concorsuali si fonda sul principio della rotazione; detta rotazione avverrà tra gli operatori economici con il minimo numero di inviti. Nel caso in cui ci siano più operatori economici con pari numero di inviti il sistema procederà mediante estrazione del numero necessario di operatori economici da invitare.
3. A seguito del rinnovo annuale i contatori verranno azzerati.
4. A seguito di pubblicazione dell'avviso sul portale dell'Amministrazione, l'operatore economico disporrà di 1 mese per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco telematico di operatori economici. Oltre detto termine non saranno più accettate istanze di iscrizione fino a nuovo avviso.
5. Gli operatori economici la cui domanda sia divenuta definitiva potranno essere sorteggiati dal sistema per essere invitati alle procedure di gara nell'ambito della categoria o della voce di CPV nonché della fascia di importo relativa all'oggetto della gara specifica. I fornitori sorteggiati saranno esclusi dai successivi sorteggi fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 9 – Cancellazione dall’Elenco telematico di operatori economici

1. La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste:
 - qualora risulti che la ditta non è più esistente;
 - in caso di richiesta scritta dell’interessato;
 - mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione e/o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza di ulteriori attestazioni, accertata in sede di gara in relazione alla quale l’operatore economico sia stato selezionato;
 - in caso di mancato aggiornamento dei dati riferiti all’operatore economico entro 15 giorni naturali dalla modifica;
 - in caso di mancata aggiudicazione e/o contrattualizzazione per fatto imputabile all’operatore economico per 2 volte nel tempo di validità dell’albo;
 - la Comunità Montana Valli del Verbano potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici ai quali sia stato formalmente contestato un grave inadempimento contrattuale ai sensi di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. 36/2023;
2. Nei casi previsti nel comma precedente, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec.
3. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 10 – Aggiornamento ed evidenza pubblica dell’Elenco telematico di operatori economici

La responsabilità di garantire l’aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati accedendo all’area riservata tramite comunicazione pec. In tal senso la Comunità Montana Valli del Verbano è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all’accreditamento dell’idoneità dei fornitori all’iscrizione dell’Elenco.

Art. 12 – Estensione dell’Iscrizione

1. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel

fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'Allegato II.12 – parte V del D.Lgs. 36/2023.

2. L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite comunicazione pec.
3. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

Art. 13 – Gestore del sistema

Il gestore del sistema, individuato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. È inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

Art. 14 – Avvertenze

Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser aggiornato. Tutte le comunicazioni tra la Comunità Montana Valli del Verbano e i singoli operatori economici saranno effettuate a mezzo della piattaforma utilizzata per la gara all'indirizzo da questi ultimi comunicato in fase di richiesta di iscrizione.

Art. 15 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica delle presenti regole, è competente il TAR Lombardia.

Art. 16 – Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.